(Esente da Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642)

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con la presente scrittura privata tra i signori:

- DANESIN KATUSIA, nata a Dolo (VE) il 7 maggio 1971, residente a Venezia - Mestre in Via Piave 161/11, laureanda in conservazione dei beni culturali,
codice fiscale: "DNS KTS 71E47 0325R";
- DE MARCHI LUIGI, nato a Venezia - Mestre il 26 giugno 1968, residente a Martellago (VE) in Via G. Pepe n. 18/a, architetto libero professionista,
codice fiscale: "DMR LGU 68H26 L736U";
- CALLEGARO BRUNA, nata a Salzano (VE) il 18 luglio 1944, residente a Martellago (VE) in Via G. Pepe n. 18/a,
casalinga,
codice fiscale: "CLL BRN 44L58 H735T";
- DE MARCHI GIANFRANCO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 19 luglio 1941, residente a Martellago (VE) in Via G. Pepe n. 18/a, perito industriale libero professionista,
codice fiscale DMR GFR 41L19 A703T;

tutti cittadini italiani, si conviene quanto segue:

ART. 1 - I signori DANESIN KATUSIA, DE MARCHI LUIGI, CALLEGARO BRUNA e DE MARCHI GIANFRANCO, dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE BB.CC. ONLUS".

ART. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Venezia, rione Zelarino, Via Carpaccio n. 3/5.

ART. 3 - L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha come oggetto la promozione, la valorizzazione e la tutela dei Beni e delle Attività Culturali ed Ambientali. E ciò svolgendo attività nell'ambito dei settori di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e sue modificazioni ed integrazioni, ed in particolare a titolo esemplificativo:

- attività di analisi, ricerca, catalogazione, documentazione di tipo archeologico e storico, ed inoltre diffusione dei risultati di tali attività con l'ausilio di strumenti editoriali e multimediali, realizzazione di mostre, ecc.;
- promozione, creazione, avviamento e gestione di centri di documentazione e d'informazione, di attività e servizi culturali e ricreativi, di biblioteche ed archivi;
- promozione del turismo locale mediante la proposta di itinerari culturali, artistici, archeologico-naturalistici alternativi ai flussi consueti;
- sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche culturali, ambientali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro come musei, cantieri di restauro e tutti i siti culturali in genere;
- consulenze tecnico-scientifiche e attività nel campo della

tutela e della promozione Beni Culturali ed Ambientali;----

- attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente e dei Beni Culturali effettuata mediante la formazione professionale anche dei docenti scolastici e la promozione della organizzazione da parte di terzi di attività turistico-culturali a scopo di didattico e di sensibilizzazione;----------

- partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo alla loro progettazione e realizzazione;----------

- formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici e consulenza teorico-pratiche in settori diversificati (architettura, design, archeologia, ricerca storica, pittura, scultura, fotografia, teatro, animazione, ecc.);----

- esercizio in via marginale di circoli, ritrovi ed attività affini, comunque senza fine di lucro, secondo le vigenti leggi in materia e nel rispetto delle prescrizioni di carattere fiscale;----------

- pubblicazione in proprio, acquisto, divulgazione e distribuzione di opere d'arte, fonografiche, audiovisive, multimediali, e di opere comunque di interesse culturale scientifico e storico.----------

All'associazione è consentito:----------

- svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni;----------

- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione, il restauro e la conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari;----------

- svolgere attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse.----------

In relazione alla divulgazione delle attività culturali e delle iniziative promosse, l'Associazione persegue le proprie finalità anche mediante sito Internet facente capo alla stessa, la cui realizzazione ed amministrazione promozionale può essere data in delega a soggetti terzi, anche per quanto riguarda la gestione dei servizi. ----------

ART. 5 - L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", e ne forma parte integrante e sostanziale.----------

ART. 6 - In deroga alle norme statutarie, il primo Consiglio direttivo dell'Associazione rimarrà in carica per trenta giorni a decorrere dalla data di iscrizione dell'Associazione nell'anagrafe delle ONLUS e viene così costituito:----------

- DANESIN KATUSIA: Presidente;----------

- DE MARCHI LUIGI: Consigliere;----------

- BRUNA CALLEGARO: Consigliere;----------

- DE MARCHI GIANFRANCO: Consigliere.----------

ART. 7 - Al Consigliere DE MARCHI LUIGI, che accetta, sono affidate dal Presidente DANESIN KATUSIA le mansioni di Teso-

riere delegato dell'Associazione.

ART. 8 - La quota associativa per l'anno 2002 viene determinata in Euro 500 (cinquecento).

ART. 9 - Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'Associazione nell'anagrafe delle ONLUS prevista dall'art. 11 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e tenuta dal Ministero delle Finanze.

ART. 10 - Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

VENEZIA IL 14-01-2002

Allegato "A" all'Atto costitutivo in data 14-01-2002 -

STATUTO

DELLA "ASSOCIAZIONE BB.CC. ONLUS"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE BB.CC. ONLUS", che assume la forma giuridica di associazione ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ed utilizza tale definizione in tutti i suoi atti ufficiali.

2. L'Associazione ha sede nel Comune di Venezia, rione Zelarino, Via Carpaccio n. 3/5.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPO - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha come oggetto la promozione, la valorizzazione e la tutela dei Beni e delle Attività Culturali ed Ambientali. E ciò svolgendo attività nell'ambito dei settori di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e sue modificazioni ed integrazioni, ed in particolare a titolo esemplificativo:

- attività di analisi, ricerca, catalogazione, documentazione di tipo archeologico e storico, ed inoltre diffusione dei risultati di tali attività con l'ausilio di strumenti editoriali e multimediali, realizzazione di mostre, ecc.;

- promozione, creazione, avviamento e gestione di centri di documentazione e d'informazione, di attività e servizi culturali e ricreativi, di biblioteche ed archivi;

- promozione del turismo locale mediante la proposta di itinerari culturali, artistici, archeologico-naturalistici alternativi ai flussi consueti;

- sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche culturali, ambientali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro come musei, cantieri di restauro e tutti i siti culturali in genere;

- consulenze tecnico-scientifiche e attività nel campo della tutela e della promozione Beni Culturali ed Ambientali;

- attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente e dei Beni Culturali effettuata mediante la formazione professionale anche dei docenti scolastici e la promozione della organizzazione da parte di terzi di attività turistico-culturali a scopo di didattico e di sensibilizzazione;

- partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo alla loro progettazione e realizzazione;

- formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici e consulenze teorico-pratiche in settori diversificati (architettura, design, archeologia, ricerca storica, pittura, scultura, fotografia, teatro, animazione, ecc.);

- esercizio in via marginale di circoli, ritrovi ed attività affini, comunque senza fine di lucro, secondo le vigenti leggi in materia e nel rispetto delle prescrizioni di carattere fiscale;

- pubblicazione in proprio, acquisto, divulgazione e distribuzione di opere d'arte, fonografiche, audiovisive, multimediali, e di opere comunque di interesse culturale scientifico e storico.

2. All'associazione è consentito:

- svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni;

- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione, il restauro e la conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari;

- svolgere attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse.

3. In relazione alla divulgazione delle attività culturali e delle iniziative promosse, l'Associazione persegue le proprie finalità anche mediante sito Internet facente capo alla stessa, la cui realizzazione ed amministrazione promozionale può essere data in delega a soggetti terzi, anche per quanto riguarda la gestione dei servizi.

ART. 3

FINALITA' CULTURALE - SOLIDARISTICA

1. L'Associazione opera nel generale interesse della cultura ed in definitiva della popolazione, senza perseguire scopi di guadagno personale.

2. L'Associazione svolge la propria attività nei settori della promozione dei beni e delle attività culturali, della promozione del patrimonio e delle attività ambientali, imponendosi il rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite per le ONLUS dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, che deve intendersi integralmente recepito per quanto di pertinente alla specificità dell'Associazione.

3. La mancanza del fine di lucro non esclude che ai componenti del Consiglio direttivo, che svolgano a favore dell'Associazione uno specifico incarico professionale non rientrante negli ordinari compiti istituzionali loro attribuiti, possa essere erogato un equo compenso (la cui misura deve tuttavia essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci con delibera da adottarsi in conformità all'art. 9, comma 7, del presente Statuto e comunque entro i limiti imposti dalla legge per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni), oltre al rimborso delle spese sostenute. Le somme necessarie ad eventuali compensi rappresentano una voce del costo di produzione dell'attività istituzionale.

ART. 4

AMBITO TERRITORIALE

1. L'associazione opera in ambito nazionale ed internazionale.

ART. 5

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Le attività istituzionali sono subordinate - sotto la responsabilità del Consiglio direttivo e con elastico adattamento alle situazioni concrete - al rispetto delle seguenti condizioni di esercizio (da considerarsi alla stregua di linee-guida che l'Associazione è tenuta tendenzialmente a seguire):

a) finanziamenti adeguati già presenti all'atto di approvare nuove iniziative in considerazione della mancanza di finalità lucrative nell'attività dell'Associazione;

b) stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile e di difesa legale per fatti comunque connessi alle attività espletate dall'Associazione;

c) pianificazione per ogni esercizio di un programma annuale da approvarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, formato possibilmente da progetti specifici per singole attività o tipologia di attività, rimanendo stabilito che i progetti specifici, per essere presi in esame, devono riguardare sia l'aspetto operativo che l'aspetto finanziario, ed essere proposti da soci dell'Associazione; se proposti da terzi, i progetti di cui sopra devono avere il preventivo gradimento del Consiglio direttivo, da esprimersi con delibera ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

ART. 6

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

1. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e coloro che saranno ammessi a far parte della stessa dal Consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

2. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

3. Il Consiglio direttivo può nominare Benemeriti i soci che si siano particolarmente distinti per cariche ricoperte o per importanti risultati conseguiti in campo culturale, artistico, umanitario, od anche per elargizioni di particolare rilevanza a favore dell'Associazione. Alla qualifica di socio Benemerito non corrisponde alcuna diversa disciplina del rapporto associativo.

4. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo; tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

5. Le quote e la qualità di socio sono intrasferibili.

6. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Diretti-

vo. L'esclusione del socio può essere altresì deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa annua di cui sopra.

7. I soci recedenti od esclusi e coloro che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- liberalità di persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, commerciali o non lucrative;
- lasciti, donazioni, legati, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;
- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dall'Amministrazione Centrale dello Stato, dalle Regioni, da Enti locali e da altri Enti pubblici e/o privati;
- corrispettivi derivanti da convenzioni con utenti delle attività istituzionali dell'Associazione;
- interessi attivi maturati sul patrimonio;
- corrispettivi derivanti da cessioni di beni o da prestazioni di servizi effettuate dai soci in conformità all'oggetto sociale;
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni inerenti l'oggetto sociale, da sponsorizzazione e pubblicità inerenti alla attività svolte;
- qualsiasi bene, mobile ed immobile, materiale ed immateriale, pervenuto e/o acquisito dall'Associazione a qualsiasi titolo;
- avanzi di lotterie, pesche di beneficenza e tombolate regolarmente autorizzate dall'autorità preposta per legge, se consentito dalla vigente normativa;
- proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- contributi volontari erogati da aderenti all'Associazione o da terzi in occasione di manifestazioni di ogni genere, secondo le modalità che stabilirà il Consiglio Direttivo.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

ART. 9

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

i-

ità

---

ia-

ti-

---

go-

se

---

ive

---

o

se-

6

---

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario od opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.----------

3. All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:----------

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'Associazione;----------

- il bilancio dell'esercizio sociale. ----------

L'assemblea delibera inoltre in merito:----------

- alla nomina del Consiglio direttivo;----------

- alla nomina del Collegio dei Revisori;----------

- ad altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno.---

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione.----

4. La convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata A.R. o a mani fatta pervenire a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.----------

5. Ogni socio ha diritto ad un voto.----------

6. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.----------

7. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea - da tenersi in un giorno diverso rispetto a quella di prima convocazione, da evidenziarsi nella lettera di convocazione - sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide purché gli intervenuti in Assemblea costituiscano almeno un terzo dei soci. ----------

8. Le deliberazioni di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.----------

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.----------

----------ART. 10----------

----------CONSIGLIO DIRETTIVO----------

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sei membri. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.-----

2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della

maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano d'età.

4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio direttivo decade dalla carica ed il Consiglio direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria dei soci, alla quale compete l'eventuale ratifica della nomina con delibera da adottarsi in conformità all'art. 9, comma 7, del presente Statuto.

5. Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri, rimanendo però stabilito che i poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio direttivo solo congiuntamente.

6. Il Consiglio direttivo in particolare:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;
- delibera sull'ammissione ed sull'esclusione dei soci;
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

ART. 11

PRESIDENTE

1. Il Consiglio direttivo nella prima riunione nomina il Presidente.

2. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

3. Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione, esegue ogni operazione di cassa con facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali, cura e tiene aggiornata la contabilità e in particolare il libro cassa; egli può comunque delegare tali compiti ad altro componente del Consiglio direttivo che assumerà le mansioni di Tesoriere delegato dell'Associazione, fermo restando che per le operazioni di prelievo su conti correnti bancari o postali è in ogni caso necessaria la firma congiunta del Tesoriere delegato e del Presidente.

4. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio direttivo. Tutti i libri sociali, compreso il libro cassa, sono da vidimarsi (nei casi imposti dalla legge) e possono essere in qualunque tempo consultati dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

uale

—

—

—

Pre-

—

ione

—

ne,

iu-

e

bro

om-

di

per

eli

ere

—

bro

bro

li,

ati

ati

pe-

—

5. In caso di impedimento del Presidente, i poteri di quest'ultimo vengono esercitati dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano.

ART. 12

CARICHE OPERATIVE

1. Ai componenti del Consiglio direttivo spettano le singole cariche operative dell'Associazione (tra le quali si annoverano le seguenti, ma con facoltà del Consiglio di aggiungerne eventualmente altre: Responsabile della Produzione Contenuti Culturali ed Editoriali, Responsabile della Formazione, Responsabile dell'Organizzazione, Responsabile dei Rapporti Esterni, Responsabile Sviluppo e Pubblicazioni), che gli stessi Consiglieri si ripartiscono secondo criteri di temporaneità, di rotazione e di rinnovabilità, subordinati in ogni caso alle superiori esigenze dell'Associazione.

2. Al Consiglio direttivo è consentito conferire temporaneamente (e comunque per un periodo non superiore al termine di durata in carica dello stesso Consiglio) i suddetti incarichi in delega ad altri soci dell'Associazione, con delibera da adottarsi in conformità all'art. 10, comma 2, del presente Statuto.

3. Ogni titolare di carica operativa, ferma restando la necessaria concertazione col Presidente, gode di ampia autonomia nel suo ambito di competenze, con il solo obbligo di sottoporre preliminarmente al Consiglio direttivo ogni decisione o iniziativa di spesa; per ciò che concerne decisioni o iniziative già approvate, agisce responsabilmente in via attuativa, con il solo obbligo di riferire in Consiglio.

4. Il Presidente assicura il coordinamento tra i vari titolari di carica operativa.

5. Il Presidente, i Consiglieri ed ogni titolare di carica operativa possono avere una loro segreteria con personale volontario o professionale.

ART. 13

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

4. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria

struttura.

6. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

ART. 15

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

2. Il Collegio dei Revisori, i cui membri vengono scelti tra persone prive di rapporti di parentela o di lavoro con i componenti del Consiglio direttivo, deve essere composto da persone dotate di specifica professionalità e con spiccato interesse per i fini istituzionali dell'Associazione.

3. Il Collegio dei Revisori:

- esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce in Assemblea, alla quale è tenuto in particolare a presentare apposita relazione scritta sul bilancio di esercizio (la cui bozza deve essere messa a disposizione del Collegio con la massima tempestività);
- può prendere conoscenza di tutta le documentazioni dell'Associazione (che devono essere messe a disposizione del Collegio anche a semplice richiesta verbale);
- può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo (della cui convocazione deve essere avvisato alla pari dei componenti del Consiglio stesso).

4. L'istituzione del Collegio dei Revisori è condizionata al superamento dei limiti previsti, in relazione ai proventi dell'Associazione, dall'art. 25, comma 1, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; il Collegio dei Revisori peraltro può essere istituto, anche in mancanza di detto superamento, ove ne sia ravvisata l'opportunità con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 16

NORME APPLICABILI

?. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II, del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.

460 e comunque le disposizioni vigenti in materia di associa-

zioni ONLUS.